



**Verbale di gara n.4 del 17/10/2019
(verifica anomalia)**

PROCEDURA DI GARA TELEMATICA SU PIATTAFORMA MEPA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO CITTA’ DI EBOLI. - Asse 8 - Obiettivo Specifico 9.3 - Azione 9.3.1 del Por Campania FESR 2014/2020 e obiettivi di servizio - FSC e Fondo di cui alla L.R. N° 3 del 20 Gennaio 2017. CUP H27D18000630008 - CIG 799015005F

L’anno 2019 il giorno 17 (diciassette) del mese di ottobre alle ore 09:00 circa, in Eboli, presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, Via Umberto Nobile, sono presenti il Rup, Gilda Viscido e la commissione giudicatrice nelle persone di: Giuseppe Barrella (Presidente), Annamaria Sasso (componente) e Erminia Pendino (componente con funzioni anche di segretario verbalizzante), per procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta presentata ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.

PREMESSO che:

- con determina del responsabile Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, n.309, R.G. n.1673 del 30/07/2019 si procedeva alla rettifica della richiamata determina n.1468 /279 del 12/07/2019 e si disponeva di procedere all’affidamento mediante ricorso alla piattaforma Me.Pa. attraverso richiesta di offerta (R.d.O.) alle ditte presenti sul mercato elettronico aderenti al Bando Attivo “Servizi per la prima infanzia nidi-micronidi”;
- con determina del responsabile Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, n.325, R.G. n.1723 del 06/08/2019 si procedeva alla rettifica del bando nell’importo a base d’asta di €. 245.993,37;
- con determina del responsabile Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, n.338 R.G. 1772 del 13/08/2019 si procedeva a riapprovare il bando/disciplinare di gara per l’affidamento in parola nell’importo stabilito con la precedente determina 325/1723 del 06/08/2019;
- con lo stesso atto si disponeva la revoca della procedura RDO in itinere, al fine di attuare una nuova procedura negli importi, definendo ai sensi dell’art.60, comma 3, del d.lgs.50/2016 il termine di ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla creazione del RDO;
- con codice RdO 2370966 è stata attivata, come Punto Ordinante, la procedura aperta sulla suddetta piattaforma Me.P.A. con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determina del responsabile Area P.O. Politiche Sociali e Culturali, n. 367 r.g. n.1953 del 10/09/2019 è stata nominata la Commissione di valutazione, ai sensi dell’art 77 ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.n.50/2016,

Visti i verbali del RUP n. 1 del 11/09/2019 e n. 2 del 17/09/2019;

Visti altresì i verbali della Commissione Giudicatrice n.1 del 19/09/2019; n.2 del 26/09/2019 e n.3 del 30/09/2019;

Atteso che:

- con verbale n. 3 la Commissione ha stabilito, in seduta pubblica, all’unanimità la graduatoria provvisoria ed ha proceduto all’individuazione delle offerte sospette di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma terzo, del D. Lgs n. 50/2016, riscontrando che per la prima in graduatoria “ NOI cop. Sociale”, ricorrevano i presupposti per la verifica di congruità, considerato che i punteggi ottenuti superano la

soglia dei 4/5 del punteggio massimo previsto dal bando di gara sia per l'elemento prezzo e sia per gli altri elementi di valutazione;

- con richiesta, inviata su piattaforma MEPA in data 02/10/2019, il Rup invitava la ditta "NOI Soc. Coop. sociale" a trasmettere entro 15 giorni le giustificazioni atte a dimostrare la congruità del prezzo offerto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e di quelle aggiuntive, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

• Per la verifica di anomalia il Rup ha inteso avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice; Preso atto che le giustificazioni, sono state inviate nei termini previsti mediante piattaforma MEPA in data 03/10/2019 e 11/10/2019, comprensive di nota di trasmissione-relazione, ed allegati sono costituite da n.8 pagine formato A4.

il RUP, assistito dalla Commissione, prima di procedere alla valutazione della documentazione acquisita, ed esprimere il suo giudizio conclusivo circa l'esito della verifica di congruità svolta sull'offerta prodotta dal concorrente ditta NOI Soc.Coop.Sociale ritiene dover richiamare i principi espressi dalla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di verifica sulla potenziale offerta anomala, che di seguito si riportano:

- 1) il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando, piuttosto, ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto (di recente: Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978, Consiglio di Stato, sez. V, 27 settembre 2017, n. 4527; TAR Marche 02.01.2018, n. 7 e 12.12.2017, n. 915);
- 2) la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo, dal momento che l'obiettivo dell'indagine è l'accertamento dell'affidabilità dell'offerta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono (Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978);
- 3) nel sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, solo quest'ultima è immodificabile, laddove le giustificazioni sono sicuramente modificabili e integrabili: ciò del resto, risulta coerente con la finalità, precipua del sub-procedimento di verifica, di appurare e apprezzare l'idoneità, l'adeguatezza e la congruità dell'offerta (rispetto alla corretta esecuzione dell'appalto), finalità che giustifica pertanto del tutto ragionevolmente la modificazione delle giustificazioni e dei chiarimenti (Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2017, n. 4978; sez. III, 02 marzo 2017, n. 974);
- 4) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; 13 febbraio 2017, n. 607; 25 gennaio 2016, n. 242);
- 5) per rendere incongrua un'offerta non è sufficiente il solo fatto che alcuni dei suoi elementi costitutivi risultino anormalmente bassi, ma è necessario che la riscontrata sottostima dei costi sia tale da erodere completamente l'utile dichiarato (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2017, n. 2556; TAR Campania Salerno, 22.06.2016, n. 1556);
- 6) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui la stazione aggiudicatrice esprima un giudizio negativo che fa venire meno l'aggiudicazione, mentre quando la stazione aggiudicatrice considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili;
- 7) in sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dal concorrente (Cons. Stato, sez. VI 20.04.2009, n. 2384; sez. V, 11.07.2008, n. 3181);
- 8) i costi medi del lavoro - indicati nelle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro, in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva - non costituiscono parametri inderogabili ma sono indici di riferimento nella valutazione di una possibile anomalia dell'offerta (Cons. Stato sez. III, 2 aprile 2015, n. 1743; simile Cons. Stato sez. IV, 12 gennaio 2017, n. 501).

Sulla scorta dei principi di cui sopra e tenuto presente che :

- le giustificazioni chieste e fornite risultano riguardare le singole prestazioni di offerta (a base di appalto e servizi aggiuntivi offerti in sede di gara);
- sono state condotte valutazioni di dettaglio per tener conto di dichiarazioni.

Ciò premesso, dopo attento lavoro di valutazione, Il RUP, assistito dalla Commissione, ritiene le giustificazioni prodotte sufficienti a dimostrare la congruità dell'offerta presentata, ritenendo, in forza dell'art. 97 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, che le giustificazioni prodotte dalla ditta "NOI Soc.Coop.Sociale" prima in graduatoria, come risultante dalla documentazione caricata sulla piattaforma telematica e dalla graduatoria generata dal sistema, siano sufficienti a dimostrare la **non anomalia** dell'offerta presentata e propone l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta "NOI Soc.Coop.Sociale" con sede in Salerno alla via Parmenide n.6, P.Iva 05463030659, che ha offerto di effettuare il servizio in parola per l'importo complessivo di €. 225.199,81 esclusa IVA al 5%.

Compiute le formalità sopra descritte, alle ore 10,30 si dichiara chiusa la presente seduta.


Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente




(f.to Ing. Giuseppe Barrella)

I Commissari




(Annamaria Sasso)

Il RUP



(f.to Gilda Viscido)



(Erminia Pendino)